

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 DEL 19/01/2023

Servizio Personale

OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER L'ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107, comma 3 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale Dirigente dell'Area delle Funzioni Locali – Triennio 2016-2018, sottoscritto il 17.12.2020;

Visto l'art. 56 che stabilisce quanto segue:

- al comma 1 che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti;

- al comma 2 che le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 09/12/2021 con la quale sono stati ricostituiti i Fondi definitivi per gli anni dal 2004 al 2020, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014;

Considerato, quindi, che per l'anno 2023, è necessario procedere alla costituzione provvisoria del Fondo, inserendo le citate risorse di cui all'art. 56, comma 1 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 (1,53% del monte salari 2015);

Richiamato l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 75 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di tipo dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Visto l'art. 11, comma 1 del D. L. 14.12.2018, n. 135 convertito nella Legge 11.02.2019, n. 12, che stabilisce che il suddetto limite non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

Preso atto, quindi, che l'importo di cui all'1,53% del monte salari dell'anno 2015 pari ad euro 3.907,83 non rientra nel citato limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Preso atto che l'ammontare complessivo delle risorse 2016 è, dopo la ricostruzione, pari ad euro 282.102,15 e che questo importo costituisce il limite per il Fondo dell'anno 2023, prima dell'inserimento delle voci che non rientrano nel limite dello stesso;

Considerato che la formulazione dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non apporta sostanziali modifiche alle modalità di calcolo delle componenti del fondo rispetto a quelle contenute nell'art. 1, comma 236 della Legge 28.12.2015, n. 208 vigente nell'anno 2016 e che, quindi, occorre richiamare i chiarimenti che erano intervenuti dalla Corte dei Conti (Sezioni Riunite n. 51/2011) e dalla Ragioneria Generale dello Stato (Circolari n. 12/2011, n. 16/2012 e nota del 4.9.2013);

Visto, anche, il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 257831 del 18.12.2018 che, tenendo conto dei criteri interpretativi ed attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli apporti giurisprudenziali intervenuti in materia, riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, in deroga al limite previsto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Ricordato che, sulla base del citato art. 9, comma 2-bis della Legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013, nel Fondo per l'anno 2015 è stata inserita la decurtazione permanente proporzionale a titolo di dirigenti cessati che era stata effettuata nel Fondo per l'anno 2014, ricostruita in euro 204.388,17;

Preso atto che tale decurtazione, per la sua natura fissa e ricorrente, deve essere allocata esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e continuative nell'apposita tabella di rilevazione delle risorse del Fondo per la contrattazione decentrata (Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15.04.2016);

Considerato, inoltre, che il Fondo dell'anno 2023, non risulta superiore al Fondo 2016 e che, quindi, non occorre alcuna ulteriore riduzione;

Richiamato l'art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27/5/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Richiamato, inoltre, il D.M. 17 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni del citato D. L. n. 34/2019 che conferma l'adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei Comuni;

Vista anche la Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 pubblicata nella G.U. n. 226 dell'11.09.2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto “il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”;

Visto, infine, il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso al Comune di Roma con nota prot. n. 12454 del 15.01.2021 che, a seguito di richiesta sulla concreta attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, precisa i criteri di calcolo per la quantificazione dell'incremento rispetto al limite per ciascuna assunzione, specificando che i medesimi devono essere effettuati distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, dirigenti e dipendenti;

Dato atto che, ai sensi del citato parere, la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

- Fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (risorse non utilizzate dei Fondi anni precedenti, compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, ecc.);
- personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del Fondo di cui al punto precedente;

Considerato che il Fondo per l'anno 2018 come certificato dal collegio dei revisori a seguito della ricostruzione dei Fondi dei dirigenti dal 2004 al 2020 e di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 204 del 09/12/2021 ammonta ad euro 282.102,15, pari al limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse 2016, come sopra indicate;

Rilevato, quindi, che il presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza del numero di dirigenti rispetto al numero di quelli in servizio al 31.12.2018 e che, quindi, è necessario determinare le due consistenze, al 2018 e al 2023;

Preso atto che la dotazione edittale del personale dirigente al 31/12/2018 è pari ad otto unità e che nel calcolo dei dirigenti in servizio al 31.12.2018 si considerano, oltre a quelli presenti a tempo indeterminato, anche i dirigenti presenti a tempo determinato destinatari del Fondo per la contrattazione decentrata (art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) per un totale pari a 6;

Preso atto che il valore medio pro-capite è pari ad euro 35.262,77 per il personale dirigente derivante dalla divisione tra l'ammontare delle predette risorse ed il numero relativo alla dotazione edittale pari ad otto unità al 31.12.2018 ( $\text{euro fondo } 2018 = 2016 = 282102,15 / \text{num dirigitazione edittale al } 2018 \text{ pari ad otto unità}$ );

Dato atto che ora è necessario definire i dirigenti in servizio nell'anno 2023 e che il criterio indicato nel citato parere del Mef prot. n. 12454/2021 è quello di prendere in considerazione unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo, pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio procapite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel Fondo per la contrattazione integrativa;

Atteso che, sempre sulla base del predetto parere, è necessario considerare l'effettiva presenza in servizio, esclusivamente dei dirigenti a tempo indeterminato come sopra precisato, prendendo a riferimento il numero di mensilità in pagamento attraverso l'elaborazione della tabella 12 del Conto Annuale;

Dato atto che, alla data del 01/01/2023 il numero di dirigenti a tempo indeterminato è pari a 3;

Rilevato, conseguentemente, che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento e rimane perciò determinato nel suo originario importo di euro 282.102,15;

Evidenziato che il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 sancisce che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; ai sensi del comma 5 nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Considerato che la spesa in argomento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e rientra nel caso di cui alla soprariportata lettera a);

Visto, infine, il prospetto contenente il Fondo per l'anno 2023 relativamente al personale dirigente del Comparto Funzioni Locali;

Ritenuto, quindi, opportuno procedere alla formale costituzione provvisoria del Fondo 2023 relativamente al personale dirigente;

Visto il principio contabile della contabilità finanziaria (punto 5.2 lett. a), nella parte in cui si stabilisce che la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente prevista nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce;

Preso atto che le risorse del Fondo per l'anno 2023, trovano copertura nei seguenti capitoli di spesa, del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio provvisorio 2023:

Cap. 58002, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato "FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE";

- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato "ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE", comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);

- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato "IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO";

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 29/06/2022 con cui è stato approvato il “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n.118/2011) – Approvazione”;

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29/06/2022 con cui è stato approvato il “Rendiconto della gestione per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs . 267/2000. Approvazione”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2022 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta comunale n.138 del 19/07/2022 con cui è stato approvato il “Piano della Performance 2022-2024: PDO e PEG su base triennale. Approvazione”.

- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2023 afferente alla presa d'atto del Bilancio di Esercizio provvisorio anno 2023;

**Dato atto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata dalla scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

**Ritenuta** la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 1029 del 30.12.2022;

**D E T E R M I N A**

1) Di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa che si intendono qui trascritte, il Fondo provvisorio per l'anno 2023 di cui all'art. 57 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 relativamente al personale dirigente del Comparto Funzioni Locali come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che:

- è stato rispettato il limite rappresentato dal Fondo 2016 pari ad euro 282.102,15, prima dell'inserimento delle voci che non rientrano nel limite dello stesso;

- è stata effettuata la decurtazione permanente a seguito delle cessazioni di dirigenti per un importo pari a quella applicata al Fondo 2014 e cioè euro 204.388,17, sulle risorse fisse e continuative;

- il Fondo relativo all'anno 2023 è stato costituito sulla base di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 75.

3) Di dare atto, inoltre, che:

- l'importo complessivo del fondo provvisorio 2023 dirigenti del Comune di Andria ai sensi del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 ammonta ad euro 286.009,98;

- l'importo di cui all'art. 56, comma 1 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 (1,53% del monte salari 2015) ammonta ad euro 3.907,83 e che non rientra nel citato limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

- l'incremento della retribuzione di posizione 2023 (euro 409,50 lordi annui), ammonta ad euro 2.033,85 e che, pertanto, euro 1.873,98 sono da destinare alla retribuzione di risultato del 2023.

4) Di dare atto di quanto segue, relativamente al calcolo del valore medio pro-capite di cui all'art. 33, comma 2 del D. L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 come da criteri in premessa indicati e che si intendono qui trascritti:

- il totale dei dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) presenti al 31.12.2018 è pari a 6;

- l'importo complessivo del trattamento accessorio relativo al Fondo 2018 da prendere a riferimento è pari ad euro 282.102,15;

- il valore medio pro-capite relativo ai dirigenti ammonta ad euro 35.262,77, calcolato sulla base della dotazione edittale di otto unità al 31/12/2018;

- il numero dei dirigenti a tempo indeterminato presenti alla data del 01/01/2023 è pari a 3;

- non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dirigenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al numero di dirigenti in servizio al 31.12.2018;

- conseguentemente, il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento e rimane perciò determinato nel suo originario importo di euro 282.102,15;

5) Di dare atto che:

- sono rispettati i vincoli sul pareggio di bilancio nei termini del saldo finale di competenza previsto dalla legge di stabilità e le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale, nonché la normativa contrattuale vigente;

- le risorse del Fondo provvisorio per l'anno 2023, trovano copertura nei seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio provvisorio 2023:

Cap. 58002, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato "FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE";

- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato "ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE", comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);

- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato "IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO";

6) di **IMPEGNARE**, nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio provvisorio 2023, la somma complessiva di € 383.253,38 i seguenti capitoli di spesa:

- al Cap. 58002, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato “FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE - DIPENDENTI COMUNALI VARI SETTORI”, per complessivi € 286.009,98 ;

- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato “ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE”, per complessivi € 72.932,55 comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);

- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato “IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO” per complessivi € 24.310,85;

7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

8) di attestare che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;

9) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi C.C.N.L. 17/12/2020;

10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera del D.Lgs. n. 97/2016.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 DEL 19/01/2023**

**OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER L'ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Servizio Personale**  
CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---

<b>COSTITUZIONE PROVVISORIA Risorse per il finanziamento del fondo DIRIGENTI COMUNE DI ANDRIA</b>			<b>Incremento %</b>	<b>Monte salari</b>	<b>ANNO 2023</b>
<i>DESCRIZIONE</i>	<i>SPECIFICHE</i>		<i>%</i>	<i>€</i>	<i>Importi in euro</i>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. A) (POSIZIONE E RISULTATO DI TUTTE LE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER L'ANNO 1998 SULLA BASE DEI CCNL PRECEDENTI)					<b>160.480,33</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. B)					<b>0,00</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. C)					<b>0,00</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. D) = 1,25% monte salari dirigenza anno 1997 - (INCREMENTO A VALERE DALL'ANNO 2000	DIRIGENZA ISTITUITA A PARTIRE DALL'ANNO 1999		<b>1,25%</b>	<b>341.445,15</b>	<b>4.268,06</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT.F) decentramento e delega di funzioni					<b>0,00</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. G) RIA e MAT.EC. Dirigenti cessati dall' 1.01.1998 ANNI 1998 - 2009					<b>6.563,28</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. G) RIA e MAT.EC. Dirigenti cessati dall' 1.01.1998 ANNI 2010/2013					<b>4.447,08</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. G) RIA e MAT.EC. Dirigenti cessati dall' 1.01.1998 ANNI 2014					<b>0,00</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. G) RIA e MAT.EC. Dirigenti cessati dall' 1.01.1998 ANNI 2015					<b>0,00</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, C. 1 LETT. I)					<b>810,84</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 2 = 1,2 %monte salari dirigenza anno 1997	DIRIGENZA ISTITUITA A PARTIRE DALL'ANNO 1999		<b>1,20%</b>	<b>341.445,15</b>	<b>4.097,34</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 3 (funzioni definitivamente acquisite)					<b>56.710,90</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 3 <b>AUMENTO D.O.</b>					<b>199.926,95</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 4 - <i>Comma non utilizzabile</i>					<b>0,00</b>
CCNL 23/12/99 ART. 26, COMMA 5 - Incremento quota 6% . Incremento dall'anno 2015 per .... Vedi nota decurtazione fissa art. 1, comma 6, ccnl 2002				<b>6%</b>	<b>0,00</b>

CCNL 12.02.02 ART. 1, COMMA 3, L. E (RIDUZIONE FONDO € 3.356,97* OGNI UNITA'					<b>-30.212,73</b>
CCNL 22/02/2006 COMMA 1 (AUMENTO € 520 RETR.POSIZIONE)					<b>7.800,00</b>
CCNL 22/02/2006 COMMA 3 (AUMENTO 1,66% MONTE SALARI ANNO 2001 - POSIZ. E RIS.)			<b>1,66%</b>	<b>-</b>	<b>7.246,71</b>
CCNL 14/05/2007 ART. 4, C. 1 (€ 572,00 incremento retribuzione posizione)					
CCNL 14/05/2007 ART. 4, C. 2 (€ 1.144 incremento retribuzione POSIZIONE posti NON coperti)					<b>18.304,00</b>
CCNL 14/05/2007 ART. 4, C. 4 (0,89% MONTE SALARI ANNO 2003 A VALERE DAL 2006)			<b>0,89%</b>	<b>836.847,00</b>	<b>7.447,94</b>
CCNL 22/02/2010 ART. 16 C. 1 (€ 478,40 RETRIBUZIONE POSIZIONE)					<b>7.176,00</b>
CCNL 22/02/2010 ART. 16 C. 2 (€ 478,40 RETRIBUZIONE POSIZIONE posti NON coperti)					<b>478,40</b>
CCNL 22/02/2010 ART. 16 C. 4 (1,39% MONTE SALARI DIRIGENZA ANNO 2005 X ANNO 2007)			<b>1,39%</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
CCNL 22/02/2010 ART. 16 C. 4 (1,78% MONTE SALARI ANNO 2005 PER ANNO 2008)			<b>1,78%</b>	<b>788.290,00</b>	<b>14.031,56</b>
CCNL 22/02/2010 ART. 17 (DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL RISULTATO) 1% MS 2005					<b>0,00</b>
CCNL 3.08.2010 ART.5 c. 1 (€ 611,00 ANNUI DALL'ANNO 2009 per incremento retribuzione posizione)					<b>9.165,00</b>
CCNL 3.08.2010 ART.5 c. 2 (€ 611,00 ANNUI DALL'ANNO 2009 per incremento retribuzione di posizione posti NON coperti)					<b>611,00</b>
CCNL 3.08.2010 ART.5 c. 4 (0,73% MONTE SALARI DIRIGENZA ANNO 2007 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL RISULTATO)			<b>0,73%</b>	<b>977.760,00</b>	<b>7.137,65</b>
<b>TOTALE FONDO</b>					<b>486.490,32</b>
<b>TOTALE DECURTAZIONE ANNO 2014</b>					<b>-204.388,17</b>
<b>DECURTAZIONE RIA ANNI 2015</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTALE FONDO</b>					<b>282.102,15</b>
<b>RICONDUZIONE AL LIMITE 2016</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTALE NETTO FONDO DOPO DECURTAZIONE</b>					<b>282.102,15</b>

<b>Applicazione incremento art. 56 CCNL 17/12/2020 1,53% MS 2015</b>	<b>3.907,83</b>
Destinato alla R.P.	<b>2.033,85</b>
Destinato alla R.R.	<b>1.873,98</b>
<b>TOTALE FONDO 2023</b>	<b>286.009,98</b>